

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1834)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971*  
(V. Stampato n. 3501)

**presentato dal Ministro del Tesoro**  
(FERRARI - AGGRADI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 23 luglio 1971*

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428,  
concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca  
applicata presso l'Istituto mobiliare italiano

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, concernente aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano.

ALLEGATO

*Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di aumentare il fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'Istituto mobiliare italiano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

## DECRETA:

## ART. 1.

L'autorizzazione di spesa destinata alla ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è elevata da 100 a 150 miliardi di lire. L'ulteriore somma di lire 50 miliardi sarà versata sul fondo speciale costituito presso l'Istituto mobiliare italiano ai sensi del citato articolo.

## ART. 2.

Per la copertura della spesa derivante dal precedente articolo, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni 1971 e 1972 certificati speciali di credito per un ricavo netto complessivo di lire 50 miliardi.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei certificati di credito, nonché dagli interessi relativi, per l'anno 1971 si farà fronte con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, negli anni finanziari 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO EMILIO.